SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

INDAGINE CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI NELL'ORDINAMENTO DELLE REVISIONI DEL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

23º Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2002

Presidenza del presidente PASTORE

IC 0271

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

INDICE

Audizione del Ministro per gli affari regionali

* PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6, 9 e *passim*
BASILE *(FI)* 10
BASSANINI *(DS-U)* 7, 9, 13
* FALCIER *(FI)* 9
* FISICHELLA *(AN)* 16, 17, 18
* KOFLER *(Aut)* 10
LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali* . . . . . 3, 13, 17 e *passim*
MAGNALBÒ *(AN)* 6
* MANZELLA *(DS-U)* 11
VITALI *(DS-U)* 11

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC (CCD-CDU-DE); Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

Interviene il ministro per gli affari regionali La Loggia.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari regionali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione, sospesa nella seduta di giovedì 14 febbraio.

È in programma oggi l'audizione del Ministro per gli affari regionali.

Siamo alla fase conclusiva della nostra indagine conoscitiva e stiamo procedendo all'audizione dei rappresentanti del Governo. Abbiamo già incontrato i ministri Frattini e Buttiglione e oggi ascolteremo il ministro La Loggia, che ringrazio per la sua disponibilità. Domani sentiremo il ministro Bossi e quindi, tra qualche giorno, anche i ministri Scajola e Tremonti.

Informo i colleghi che l'Associazione dei costituzionalisti italiani ci ha inviato i risultati di un convegno svoltosi alcune settimane fa a risposta, piuttosto puntuale, dei quesiti che erano stati formulati in questa sede. Acquisiremo questo documento agli atti della Commissione.

Lascio la parola al ministro La Loggia perché ci possa fare un quadro dell'attività del Governo su una materia incandescente con la quale ci scontriamo tutti i giorni.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, siamo in una fase di ulteriore assestamento e di precisazione delle iniziative da prendere. Abbiamo grosso modo completato una riflessione preliminare dalla quale sta per emergere – è ormai questione di giorni – un primo disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo V, con una serie di approfondimenti che riguardano diversi aspetti della riforma stessa, soprattutto per ciò che concerne la divisione di competenze tra Stato e regioni e per quell'ambito nel quale occorre una legge dello Stato per fare in modo che le regioni possono legiferare (sostanzialmente si tratta di rimuovere un ostacolo). All'interno di questo disegno di legge abbiamo anche previsto – e immagino che ciò sarà oggetto di approfondimento, ma spero non di polemica – una delega al Governo per la definizione dei princìpi fondamentali che fanno da contorno e delimitano la legislazione di settore che le regioni sono chiamate ad emanare.

Detto questo e non di più sul provvedimento che stiamo elaborando, negli ultimi giorni abbiamo definito il disegno di legge sulla devoluzione,

sul quale ritengo che domani il collega Bossi potrà meglio intrattenervi. La Conferenza unificata giovedì scorso ha espresso il suo parere parzialmente favorevole, nel senso che le regioni governate dal centro-destra hanno espresso parere favorevole, mentre quelle governate dal centro-sinistra in parte hanno dato parere negativo e in parte erano assenti. Inoltre, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM hanno espresso un avviso non favorevole. Comunque, ripeto, domani il collega Bossi potrà essere più preciso al riguardo.

La terza iniziativa su cui stiamo lavorando è la riforma della riforma, di cui abbiamo già parlato precedentemente anche in questa Commissione. Alcuni aspetti sono realmente preoccupanti e pensiamo che richiedano una migliore definizione anche dal punto di vista tecnico. Più volte ci siamo intrattenuti su questa riflessione; e pertanto mi limito solo a richiamare tre punti in particolare. Innanzi tutto, occorre chiarire meglio che cosa si intende per vincoli alla legislazione nazionale e regionale rispetto agli accordi internazionali. In secondo luogo, vanno meglio delimitate le materie di competenza di Stato e regioni, tentando di abolire o comunque di diminuire al massimo possibile la portata della parte dell'articolo 117 che prevede la legislazione concorrente tra Stato e regioni. In terzo luogo, va meglio definito l'articolo 119 relativamente ai rapporti finanziari che si instaureranno tra Stato, regioni e autonomie locali. Queste sono, grosso modo, le tre direttrici lungo le quali ci stiamo muovendo.

Non vi nascondo una notevole difficoltà nel procedere. La stessa cabina di regia, che pure è stata creata per tentare di limitare i danni derivanti dall'insorgere di un contenzioso tra lo Stato e le regioni, ha qualche difficoltà a procedere perché, da un canto, le regioni hanno una forte spinta a cominciare ad operare (vorrei dire più che legittima, sicuramente giustificata dalle loro esigenze), dall'altro, lo Stato fa fatica a modificare il proprio assetto e quindi a formulare proposte, disegni di legge e quanto fa parte dell'attività di governo per definire il rodaggio tra la vecchia e la nuova normativa costituzionale. Mi rendo conto che talvolta ciò può portare a qualche non favorevole interpretazione in ordine a presunte (fino ad ora dobbiamo definirle soltanto «presunte») ipotesi di straripamento di poteri dello Stato nei confronti delle regioni.

La vera questione è che non tutti hanno ancora realizzato che si tratta di un cambiamento sostanziale. È cambiato totalmente l'articolo 114 della Costituzione: non c'è più uno Stato che ha una funzione in qualche modo gerarchicamente superiore rispetto alle altre istituzioni territoriali del Paese, ma è pari ordinato. E questo porta naturalmente a difficoltà operative. La Repubblica non è più «costituita», ma «si ripartisce ed è costituita» dai comuni, dalle provincie, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato, il quale si trova quindi in una situazione *inter pares* con gli altri enti territoriali fra gli elementi costitutivi della Repubblica. Al contempo, per quello che riguarda il riparto delle competenze legislative – come accennavo – c'è un vuoto sostanziale nella previsione dell'articolo 117, laddove dice che la competenza legislativa esclusiva delle regioni

è da ricavare in via residuale rispetto alle materie di legislazione esclusiva assegnate allo Stato e quelle assegnate alla legislazione concorrente.

È in questo ambito che ovviamente sono presenti numerosi dubbi interpretativi.

Vi è poi un altro interrogativo, che non ha ancora ricevuto risposta sufficiente ed abbastanza approfondita, relativo a quali altre materie non sono ricomprese nell'articolo 117 della Costituzione da considerare nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato. Si tratta di molte materie, per le quali si rileva anche la necessità – come ho già affermato – che credo imprescindibile, di definire i confini. Forse si sarebbe potuto seguire il criterio della separazione interna alle materie (una parte allo Stato ed una parte alle regioni), e non quello di lasciare allo Stato soltanto la definizione dei princìpi fondamentali e alle regioni l'intera legislazione di settore. Probabilmente si sarebbe potuta suddividere la competenza tra lo Stato e le regioni in maniera diversa. In ogni caso, è stata scelta un'altra strada e non è adesso il momento di fare polemica. Bisogna, invece, tentare di far funzionare al meglio la riforma. Da ciò scaturisce il nostro primo disegno di legge di attuazione, che mi auguro il Consiglio dei ministri possa approvare, almeno come schema, nella prossima riunione; si continuerà ovviamente a discutere a tal riguardo con le regioni e con le autonomie locali, per arrivare a una definizione quanto più possibile concordata e per aprire anche un dibattito tra maggioranza e opposizione.

È perfettamente inutile litigare sulle regole, perché sono già scritte. Si deve soltanto cercare di esaminare come farle funzionare nel modo migliore, in attesa che inizino il proprio percorso parlamentare sia la *devolution* che la riforma della riforma, anzi il disegno di legge di attuazione della riforma. Quest'ultimo fa emergere in modo molto chiaro quali sono i punti che dovremo modificare con una nuova riforma costituzionale, proprio al fine di eliminare diversi dubbi interpretativi e di cambiare diverse parti che realmente meritano di essere modificate.

Un ultimo punto – non l'ho dimenticato, ma lo tratto per ultimo perché sembra separato ed invece, nella sostanza, intrinsecamente connesso con l'argomento che stiamo affrontando – che desidero evidenziare riguarda le regioni a statuto speciale. Nella riforma questo argomento è stato trattato poco; anche la cosiddetta forza espansiva dell'articolo 10 non è sufficiente. Molte regioni a statuto speciale ci interpellano quasi giornalmente su diversi punti e discutono sul commissario dello Stato. Penso alla discussione, non ancora conclusa, in seno alla regione siciliana. Alcune forze politiche sono dell'avviso che debba essere mantenuto il commissario dello Stato, proprio per la natura particolare di questo organo, nato per determinazione pattizia tra lo Stato e la regione siciliana nel lontano 1946. Si tratta di una figura molto diversa rispetto al commissario di Governo delle altre regioni, sino al punto da far riflettere se una rinuncia a tale organo sia un ampliamento o, al contrario, una diminuzione dell'autonomia delle regioni.

Non ho bisogno di ricordare a nessuno, ma soltanto per precisare quanto stiamo dicendo, che il commissario dello Stato nella regione siciliana può sollevare la questione di costituzionalità delle leggi nazionali rispetto alle leggi regionali. È l'unico caso in cui un tale organo abbia questa funzione. Si tratta di un ampliamento o di una diminuzione? Francamente, l'articolo 10 non fornisce la risposta. Si dovrà scrivere qualcosa in più sulle autonomie speciali.

Signor Presidente, reputo essenziale trattare anche un altro argomento, sul quale si sta parallelamente sviluppando un dibattito che sembra separato, ma che nella realtà non lo è. Mi riferisco al sistema dei controlli. Si è aperta una gara di difficile conduzione, soprattutto nell'arbitraggio, tra le regioni e i comuni. Sembra che i comuni preferiscano un controllo dello Stato, mentre le regioni preferirebbero controllare esse stesse i comuni. Come ben sapete, è una vecchia questione. Bisognerà quanto prima mettere ordine in questa materia.

Vorrei concludere con questa ultima considerazione, signor Presidente, perché penso che i membri della Commissione vogliano formulare alcune domande. Come ho avuto modo di affermare, tutto è in corso di approfondimento e di formulazione; escluso il testo sulla *devolution,* che già ha ricevuto un parere abbastanza positivo – l'«abbastanza» si riferisce al fattore numerico, non alla quantità di gradimento – da parte della Conferenza unificata, ed è stato adottato come disegno di legge del Governo. A parte il provvedimento sulla attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e quello sulla riforma della riforma di tale Titolo, tutta la materia è in corso di definizione.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro La Loggia per il suo intervento, perché i temi che ha trattato, ampiamente affrontati dalla Commissione, sono stati confermati dalla sua autorevolezza. Mi auguro che il disegno di legge di attuazione possa approdare in questa Commissione, ormai specializzata in problematiche federaliste. Anche noi sentiamo il bisogno, nel corso della nostra attività, di avere riferimenti normativi più certi di quelli che ci può offrire il testo della Costituzione.

Tra l'altro, devo dire che recentemente è stato sollevato il problema se i CORECO siano ancora autorizzati, in caso di ritardo nell'approvazione del bilancio da parte dei comuni, a nominare il commissario; se non lo fossero, si domanda quale autorità possa commissariare i comuni inadempienti per l'approvazione del bilancio. Si tratta di temi che riguardano tutto il nostro Paese di cui dobbiamo farci carico.

MAGNALBÒ *(AN).* Ringrazio innanzi tutto il Ministro, che accogliamo sempre molto volentieri nella nostra Commissione.

Vorrei rivolgere una prima domanda attinente alla modifica del Titolo V della Costituzione e una seconda, apparentemente più distante, ma che credo connessa.

Ritorno ad affrontare un tema che mi interessa in modo particolare, noto anche al Ministro. Mi riferisco all'articolo 133 della Costituzione,

che attribuisce allo Stato il potere di mutare le circoscrizioni provinciali e di istituire nuove provincie, nell'ambito di una regione.

Vorrei sapere in quale modo questo articolo si concilia con il governo del territorio compreso nella legislazione concorrente e con i poteri attribuiti alle regioni. Mi domando quale fine farà questo articolo; se si intende abrogato tacitamente o se continuerà a mantenere la sua efficacia.

Vorrei evidenziare poi un tema di grande interesse e attualità, la famosa Camera delle regioni verso la quale ci stiamo avviando. Si tratta di un tema da affrontare, signor Ministro, prima della modifica del sistema elettorale. Dobbiamo, infatti, sapere come saranno costituiti i nuovi organi, come sarà costituita la nuova Camera delle regioni, chi eleggerà i membri e secondo quali criteri.

Dobbiamo sapere se gli statuti regionali saranno coinvolti, se ognuno dovrà ideare un proprio sistema. Potremo fare a meno di un mandato parlamentare diretto che si sostituisce con un'elezione di secondo grado? Da chi verrà designato colui che è stato eletto nel consiglio regionale e che è chiamato a partecipare a questa Camera più alta? Non si ravvisa in tutto ciò un grave conflitto di interessi tra il consigliere regionale che diventa senatore, e può concorrere a stabilire regole che realizzano un contrasto tra legislazione centrale e regionale? Il Governo ha veramente intenzione di andare avanti con un progetto di Camera delle regioni?

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, ho apprezzato particolarmente due affermazioni politicamente significative del Ministro degli affari regionali. Mi è sembrato, e spero di non stravolgere il suo pensiero, che in una sua affermazione riconoscesse la validità della riforma in atto e valorizzasse l'articolo 114, che non è apprezzato da tutti. Credo che questo riconoscimento meriti di essere sottolineato. In linea di principio può anche essere scambiato come un'affermazione di principio, ma in realtà va letto nel senso di una radicale modifica dell'ordinamento, come il Ministro ha sottolineato.

La sua seconda affermazione, politicamente importante, sta nel fatto di aver riconosciuto che la riforma è in atto. Ciascuno può giudicarla come vuole, ma c'è, è parte ormai integrante della Costituzione e dunque va attuata. Questo lo dico anche se, come tutti sappiamo, il Senato sostanzialmente non ha avuto modo di contribuire in modo significativo alla sua definizione.

Signor Ministro, questa sua affermazione politicamente significativa e apprezzabile mi è sembrata apparentemente in contraddizione con l'accento posto su un'immediata operazione di riforma della riforma. Io sono tra coloro che ritengono che le riforme non nascono mai perfette nel pensiero dei legislatori. Ciò può essere ancora più vero in un caso come questo, in cui metà dei legislatori sostanzialmente ha dovuto accogliere un testo a scatola chiusa. Tra l'altro, proprio perché non nascono perfette, è sempre opportuno prevedere, sulla scorta dell'esperienza maturata, eventuali correzioni e ritocchi. Bisogna provare ad attuare questa riforma ma anche essere pronti ad eventuali correzioni, per non correre il

rischio che l'annuncio di un'imminente riforma della riforma spinga a rinviarne l'attuazione – considerato che ormai fa parte della Costituzione della Repubblica – e a lasciare per un lungo periodo una situazione di incertezza, che non giova né alle istituzioni né ai cittadini che attendono una risposta ai loro problemi e neppure a chi governa e si trova in mano uno strumento che non funziona, in attesa di capire qual è il quadro di riferimento delle regole.

Le sue affermazioni politiche di fondo in primo luogo dovrebbero essere interpretate come impegno per una rapida implementazione della riforma. Cosa intende fare il Governo nei casi in cui la riforma prevede leggi di attuazione? Non credo che esiga leggi di attuazione per la definizione dei princìpi fondamentali della legislazione concorrente. In quel caso mi sembra che stia ragionevolmente prevalendo l'idea che i princìpi di riferimento possano essere ricavati anche dalla legislazione in vigore.

Ci sono invece leggi necessarie ed urgentissime, come quelle previste dall'articolo 119 per il coordinamento finanziario e l'adeguamento della finanza regionale e locale al nuovo quadro costituzionale, ai nuovi poteri e alle nuove responsabilità delle regioni e degli enti locali. Il fatto che il disegno di legge in materia fiscale collegato alla manovra di finanza pubblica presentato dal ministro Tremonti faccia riferimento esclusivamente alla riforma della finanza dello Stato lascia alquanto perplessi. Non è possibile, in base all'articolo 119, riformare la sola finanza statale per una evidente interconnessione tra finanza statale e finanza regionale e locale. Anche se si decidesse di tenere il più possibile separati i cespiti o i tributi, e ammesso che fosse possibile farlo al 100 per cento, è evidente che in ogni caso è sempre il cittadino a pagare le tasse.

Qualcuno potrebbe pensare di concentrare tutta l'imposizione relativa agli immobili in capo al comune, ma in tal caso si dovrebbe intervenire su svariate imposte di competenza statale, come quella di registro, quella catastale, l'IRPEF sugli immobili.

Un'altra legge necessaria è prevista dall'articolo 120, ultimo comma, per definire le procedure relative all'esercizio dei poteri sostitutivi. È una legge necessaria in assenza della quale non si attua una parte del Titolo V della Costituzione.

Infine, va rilevata la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che attengono ad alcuni diritti fondamentali, importante per la coesione del Paese e per garantire ai comuni funzioni fondamentali, due materie di competenza esclusiva del legislatore statale. Occorre definire un quadro di certezze, nel primo caso per i cittadini, nel secondo per le amministrazioni locali contro i risorgenti tentativi di impulso al centralismo regionale.

Su questi quattro terreni come intende procedere il Governo? Intende sottoporre in tempi rapidi al Parlamento dei provvedimenti? Mi sembrano questioni pregiudiziali sulle quali credo che un'opposizione responsabile debba dialogare e collaborare con il Governo. Sono leggi fondamentali per avviare correttamente il nuovo sistema.

Signor Ministro, non mi è chiara invece la sua preoccupazione in merito all'abolizione o al superamento della competenza concorrente. In realtà, se consideriamo il sistema degli Stati federali, è facile accorgersi che molti fanno riferimento a tale istituto. Si potrebbe lasciare allo Stato la definizione dei princìpi fondamentali, quando e nella misura in cui lo ritiene opportuno, ed affidare invece alle regioni le altre competenze, sia quella legislativa, nella cornice dei princìpi fondamentali stabiliti dal legislatore statale – che costituiscono ovviamente l'elemento unitario e di garanzia dei diritti dei cittadini – sia quella amministrativa conseguente.

L'abolizione della competenza concorrente a me sembra andare contro un elemento comune; a meno che non abbia inteso bene, nel qual caso la mia domanda diventa ancora più importante per capire che cosa il Ministro intendesse dire.

Un'ultima domanda. Più che mettere mano alla riforma della riforma, mi aspettavo che il Governo ci annunciasse la sua intenzione di colmare due evidenti lacune della legge costituzionale n. 3 del 2001, vale a dire la riforma del Parlamento in relazione alla nuova forma di Stato regionale e la riforma della composizione della Corte costituzionale. So che sono argomenti politicamente delicati, sia in seno alla maggioranza che in seno all'opposizione; non sono così ingenuo da non capire che tutti abbiamo i nostri problemi quando si toccano questi temi, però sono due parti importanti per il completamento del nostro disegno di riforma – dico nostro nel senso del Paese – su cui vorrei avere indicazioni da parte del Governo. Esse mi paiono, infatti, più urgenti della riforma della riforma, la quale forse meriterebbe di aspettare i risultati di una prima fase di applicazione, di sperimentazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bassanini. Prima di procedere con gli interventi, vorrei spezzare una lancia per quanto riguarda l'articolo 114 citato dal senatore Bassanini richiamando l'apprezzamento da parte del ministro La Loggia. L'articolo 114 è stato un cavallo di battaglia della nostra componente, del Gruppo di Forza Italia (tutti ricordiamo gli interventi del senatore Rotelli), il cui presidente era l'attuale ministro La Loggia, per cui un certo afflato di condivisione è naturale.

BASSANINI *(DS-U)*. Mi fa piacere che lei lo abbia ricordato, signor Presidente.

FALCIER *(FI)*. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato in anticipo la parola, consentendomi poi di adempiere ad ulteriori impegni parlamentari presso la Giunta delle elezioni.

La mia domanda parte da riflessioni analoghe a quelle già sviluppate dal collega Bassanini. Da una parte, infatti, ritengo inevitabile, opportuno e urgente procedere all'attuazione delle norme costituzionali. Questo richiede però ulteriori leggi ordinarie, disposizioni di principio, in assenza delle quali diventa difficile l'attuazione di quelle norme. D'altra parte – e forse su questo punto mi differenzio dal collega Bassanini – apprezzo

che il Ministro per gli affari regionali, certamente a nome del Governo, intenda procedere, se non alla riforma della riforma, alla presentazione di proposte integrative e modificative.

A me sembra, da quel che è emerso dalle audizioni, che soprattutto in materia di legislazione concorrente sorgano più dubbi che certezze, più difficoltà di applicazione che semplificazioni.

Vorrei chiedere allora al Ministro, in primo luogo, se non voglia anticiparci in che cosa potrebbe consistere la semplificazione riguardo al lungo elenco delle materie di competenza concorrente. In secondo luogo, desidero avere dei chiarimenti relativamente ai controlli. Abbiamo sentito molte opinioni diverse. C'è chi ritiene opportuno che comunque siano ripristinate alcune forme di controllo delle autonomie locali e delle regioni e chi, invece, pensa che l'eliminazione delle disposizioni costituzionali in materia di controlli, sia irrinunciabile e non siano ammissibili norme su questo argomento.

Vorrei chiedere se, essendo state eliminate le norme costituzionali sui controlli, si debba ritenere escluso qualsiasi altro tipo di controllo o se sia opportuno, ad avviso del Ministro, del Governo, individuare con norme ordinarie altre forme di controllo. Immagino – almeno questa è la mia opinione – che i controlli interni dei revisori dei conti e delle minoranze nei consigli comunali, provinciali e regionali non siano sufficienti a garantire piena tutela o garanzia di legittimità dei provvedimenti che le autonomie locali stanno per adottare. Una sua opinione, una sua anticipazione, potrebbe essere utile e gradita.

KOFLER *(Aut)*. Signor Presidente, signor Ministro, premetto che l'attuazione della riforma costituzionale, almeno a quanto mi risulta finora, nelle provincie autonome di Trento e Bolzano, quindi della regione speciale Trentino Alto Adige-*Südtirol,* finora non ha determinato grossi problemi.

Lei ha voluto far riferimento alla riforma della riforma che sarebbe necessaria anche per le regioni a statuto speciale, facendo l'esempio della regione Sicilia. Vorrei chiederle soltanto se anche per le altre regioni a statuto speciale, in modo particolare per la regione e le due province autonome che mi hanno eletto, può fornire qualche indicazione, qualche elemento più preciso di come ci si vuole muovere per eventuali modifiche o integrazioni. Se potesse farci un esempio, ovviamente sarebbe cosa gradita; se invece, come mi auguro, non ha in mente grosse modifiche, tanto meglio.

BASILE. *(FI)* Signor Presidente, credo che bene abbia fatto il Ministro a parlare della necessità di rivisitare la riforma e che il riferimento alla necessità di una riforma della riforma non debba essere visto con preoccupazione. Credo che l'annuncio del Ministro non significhi l'intenzione di procedere immediatamente in questo senso. Non sarei perciò molto preoccupato dell'impatto negativo di un annuncio che potrebbe ingessare l'applicazione dell'attuale riforma.

Per quanto riguarda la legislazione concorrente, mi pare che il Ministro abbia parlato soltanto della necessità di diminuire le materie, non di abolire la legislazione concorrente; come il collega Falcier, chiedo anch'io in che senso, in che direzione, per quali materie. Inoltre, sull'articolo 117 della Costituzione dubbi interpretativi sono stati esposti anche da altri autorevoli personaggi che hanno detto la loro nell'audizione in Commissione.

Quali materie? Esiste sicuramente la necessità di definire i confini delle materie. Vorrei chiedere al Ministro se può dirci qualcosa di più su questo tema.

Infine, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, è stato detto dal Ministro che troppo poco è stato scritto, e anche in questo caso vorrei chiedere in che senso. Mi rifaccio a quanto affermato dal collega Kofler poco fa.

VITALI *(DS-U)*. Non voglio richiamare problematiche che hanno affrontato altri colleghi – in modo particolare il senatore Bassanini – e che condivido, quanto piuttosto porre al Ministro una questione circa il corretto rapporto tra Governo e Parlamento in questa materia così delicata.

Il fatto che il Governo, subito dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale, abbia approvato un disegno di legge che la modifica non depone a favore della priorità – confermata dallo stesso Ministro – della sua attuazione, ma apre un percorso che può essere effettivamente foriero di confusione, di incertezza, di mancanza di chiarezza.

Non crede, signor Ministro, che sarebbe più opportuno discutere preliminarmente con le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato le modalità per l'attuazione dei vari punti contenuti nella riforma costituzionale, alcuni dei quali erano indicati dal senatore Bassanini e da altri citati da lei nell'introduzione?

Per essere più chiaro, non ritiene che sarebbe utile esaminare preliminarmente la questione posta dal senatore Bassanini? Mi riferisco al fatto che costituzionalisti ed esperti della materia ritengono che i princìpi fondamentali potrebbero essere desunti dalla legislazione ordinaria senza aver bisogno di una nuova normazione.

Non ritiene dunque che sarebbe opportuno discutere preliminarmente dell'utilità di proporre provvedimenti normativi pieni, anziché deleghe al Governo che rischiano di ingenerare discussioni procedurali infinite e contrasti a proposito dei princìpi direttivi, che effettivamente in alcuni casi sono difficilmente desumibili?

Tutto questo sempre che – come il Ministro ha detto e io ritengo giusto – si voglia avviare una discussione sulle regole che non riproduca il conflitto che ha caratterizzato anche la battaglia referendaria, la strada maestra in queste materie è sempre la ricerca del massimo consenso.

MANZELLA *(DS-U)*. Dalle conclusioni del Ministro e dagli interventi dei colleghi ho capito che delle tre fasi – *devolution*, riforma della riforma e attuazione – si è conclusa la prima, quella che chiamerei propa-

gandistica, degli atti *post*-riforma. Una riforma di cui giustamente il Ministro ha sottolineato l'importanza decisiva. È facile, infatti, prevedere che dei cinque anni trascorsi i nostri nipotini ricorderanno due avvenimenti: l'euro e la riforma federalistica dello Stato.

C'è, poi, la riforma della riforma che per la verità non ho mai capito cosa fosse. Penso si debba parlare più esattamente di continuazione della riforma, attraverso la costituzione di quella Camera delle regioni, rispetto alla quale i senatori – che in base alla vecchia prescrizione della Carta costituzionale sono eletti su base regionale – si sentono in prima linea. Si chiedono, come ha fatto il collega Magnalbò, quale sarà l'elettorato attivo e quale l'elettorato passivo. Insomma, occorre cominciare fin da adesso, perché, se si farà, entrerà in vigore con la prossima legislatura.

Il Ministro ha difeso (con grande gioia dell'amico ex-senatore che adesso svolge un'altra professione e forse con qualche dolore dell'amico qui presente senatore Fisichella, al quale spesso si sono drizzati i capelli in testa sull'argomento) persino l'articolo 114 della Costituzione. A conforto del senatore Fisichella, dirò che i giuristi sono riusciti a tirare fuori la sovranità dello Stato dal secondo comma di quell'articolo. Qui si parla infatti di «autonomia» per comuni, province, città metropolitane e regioni. Questo significa, per contrapposizione – ritengono i giuristi –, che lo Stato gode di sovranità. La bandiera della sovranità nazionale, con grande conforto sia del presidente Ciampi sia del senatore Fisichella, sventola ancora dunque sulle nostre istituzioni.

Rimane la terza fase, l'attuazione, a cui realisticamente si apprestano il Ministro e il suo *staff*. Una fase che ha le caratteristiche dell'urgenza. È sull'attuazione infatti, e non sui simboli, che si giocano quei criteri di unitarietà nell'azione pubblica, che è necessaria soprattutto nel momento in cui sul grande fronte europeo è aperto il problema Stato nazionale-regioni costituzionali. Quello che sta avvenendo in Spagna, per esempio, in merito alla partecipazione delle regioni alla *Convention,* è qualcosa che la prudenza italiana non riesce ancora ad immaginare. Anche rispetto alla dimensione europea è necessario perciò che l'azione pubblica ritrovi una sua compattezza.

Signor Ministro, dall'epoca in cui il senatore Bassanini e il giudice costituzionale Onida, allora giovani professori, erano chiamati «gli avvocati delle regioni», e il loro cavallo di battaglia era l'eliminazione della legislazione concorrente, è passato tanto tempo. Sono passati 32 anni. In questi anni è venuta fuori una realtà assolutamente diversa e l'esclusivismo a cui lei è affezionato – come ho sentito oggi e come ho letto in molteplici dichiarazioni di stampa – non esiste più. In *rerum natura* l'esclusivismo non esiste più. Esiste solo, negli Stati federali seri, come il Canada, gli Stati Uniti, la Germania, l'Austria, il principio di cooperazione, sia sul piano amministrativo che su quello legislativo. Allora lei, signor Ministro, non deve fare come la moglie di Lot, che si guarda indietro e diventa di sale.

Su questi temi spero e confido in un'azione puntuale, anche in collaborazione con le nostre Commissioni, in modo da arrivare a fare presto le cose concrete e necessarie.

Per esempio, a proposito del controllo finanziario di cui parlava il senatore Bassanini, ieri su «Il Sole–24 Ore» c'era un articolo documentatissimo sulla finanza «creativa» di certi comuni. Se ne è preoccupato, giustamente, il ministro Tremonti che, ancor prima di qualsiasi provvedimento legislativo, sta preparando un regolamento per guidare i comuni nei sentieri della creatività finanziaria, che possono essere assai scivolosi.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Signor Presidente, le domande che mi sono state rivolte contengono spunti di grande interesse e mi stimolano a fare alcune riflessioni aggiuntive.

Il collega Magnalbò si interroga e ci interroga sull'articolo 133. Bisogna tenere conto del modo in cui è stato redatto. Possiamo immaginare di inserire anche tale articolo nella riforma della riforma, a mio avviso per attribuire ancora più autonomia alle regioni; non si capisce infatti perché il mutamento delle circoscrizioni provinciali debba passare attraverso una legge dello Stato. Comprendo che una diversa delimitazione, un accorpamento o una suddivisione delle regioni debba necessariamente passare anche attraverso una legge del Parlamento – oggi di rango costituzionale e forse, dopo la riforma, non necessariamente costituzionale – ma per quello che riguarda le nuove provincie credo che potremmo lasciare la più ampia autonomia alla legislazione regionale, senza passare da una legge della Repubblica. Ciò anche perché – e ritorno all'articolo 114 – per una volta e per sempre dobbiamo metterci d'accordo, cari colleghi: l'articolo 114 è realmente innovativo, come io credo? Se è così, quando nell'articolo 133 leggiamo «leggi della Repubblica», di chi sono le leggi? Forse potremmo anche azzardare un'interpretazione supponendo che all'interno dello stesso articolo 133 ci sia già la risposta alla nostra domanda: si tratta di leggi delle regioni perché non c'è scritto «leggi dello Stato». Se vale il principio della pari ordinazione tra Stato e regione, una legge della Repubblica può essere anche una legge della regione.

BASSANINI *(DS-U)*. Però qui si dice «sentita la regione», e quindi è difficile che si tratti di una legge regionale se viene sentita la regione.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. «Sentita la stessa regione»: potrebbe essere una sorta di *referendum* interno alle regioni. Anche questo è tra gli aspetti che andrebbero meglio precisati.

Ho molto rispetto per la modifica dell'articolo 114. Non ho detto che lo condivido in pieno, lo condivido in parte: questo per rassicurare l'amico Manzella circa le preoccupazioni che egli attribuisce all'amico Fisichella e, ancora più in alto, al presidente Ciampi. Il 114 è un articolo chiave della riforma che hanno approvato i colleghi della sinistra nella scorsa legislatura, non c'è dubbio. Lo possiamo condividere o no, accettare o no: in ogni caso nella riforma della riforma non mi sognerei assolutamente di

metterlo in discussione. È così, e credo che sia anche giusto che sia così. Ritengo però che rappresenti un elemento di differenziazione definitivamente sostanziale rispetto alla Costituzione del 1948. Pertanto, dobbiamo fare i conti con questo articolo in misura maggiore rispetto a quanto non abbiamo fatto finora.

Diversi colleghi chiedono che cosa vorremmo fare con la riforma della riforma: vogliamo eliminare qualche errore tecnico. Mi si chiederà allora perché considero un errore tecnico la legislazione concorrente (sono le osservazioni che faceva da ultimo il collega Manzella). Secondo me, non è in questo modo che si separano le competenze tra lo Stato e le regioni in regime di legislazione concorrente, soltanto con la definizione in astratto dei princìpi fondamentali che, così come indicati nell'articolo 117, sono francamente di difficilissima delimitazione. Quando nell'articolo 117 si dice «nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato», si dice troppo. Se la definizione fosse stata all'interno delle materie in un regime di cooperazione, l'avrei condivisa: ci sono esempi del genere dal Canada agli Stati Uniti, non c'è dubbio, e a mio parere migliori di questo. Ma che cosa significa «princìpi fondamentali»?

Rispondo così in forma di dialogo anche ad un altro quesito. Dobbiamo accettare di estrapolare i princìpi fondamentali norma per norma, legge per legge, nella definizione delle materie di competenza delle regioni? Si tratta di un'attività sicuramente molto complessa che porta ogni volta a una discussione più o meno polemica tra due diversi livelli istituzionali. O vogliamo fare una volta per tutte una separazione, come peraltro anche eminenti costituzionalisti ci consigliano? Si tratta di procedere ad una ricognizione – non dobbiamo fissarne di nuovi, e forse qui nasce l'equivoco – dei princìpi fondamentali che già esistono nell'ordinamento con riferimento a molte materie, forse a tutte le materie. Non è un'operazione così complessa, è quasi un'operazione da *computer*, è un fatto tecnico non di filosofia politica o di impostazione ideologica. Vanno estrapolati i princìpi già esistenti: segniamoli tutti da una parte e ogni volta che le regioni devono legiferare in un determinato settore sanno dove guardare, conoscono i loro confini.

Se, invece, vogliamo cambiare totalmente le impostazioni della legislazione concorrente – che è l'altro criterio – secondo una ripartizione che intersechi le materie, allora è un altro discorso. Non c'è più il problema dei princìpi fondamentali, basta estendere un po' i livelli essenziali di assistenza, la garanzia dei diritti civili e politici, le materie oggetto di un'esclusiva competenza dello Stato come limite rispetto alla formulazione delle nuove leggi regionali. Ma facciamolo! Invece nella riforma dell'articolo 117 questo non è stato fatto: è stata scelta una via apparentemente semplice, nella realtà portatrice di un'enorme potenzialità di contenzioso. Vorrei informarvi che alcune regioni hanno già impugnato la legge obiettivo, e altre regioni hanno già impugnato la legge finanziaria.

Possiamo far sopportare questa situazione al sistema Paese? Lasciamo perdere il fatto che si tratti di centro-destra o di centro-sinistra e ragioniamo in termini istituzionali: può il sistema Paese sopportare un contenzioso su argomenti così profondamente impegnativi per la stessa esistenza delle istituzioni, come quelli di cui stiamo parlando? E che cosa accade a chi deve fare una scelta di tipo economico-imprenditoriale in una regione rispetto ad un'altra nel momento in cui il Governo centrale decide di impugnare una legge regionale perché straripa rispetto ai poteri attribuiti alla regione? Corriamo anche il rischio di bloccare l'economia del Paese. Altro che articolo 119, questo aspetto è molto più grave dell'ancora non definita attuazione dell'articolo 119! In definitiva, vedo con preoccupazione la permanenza dell'articolo 117 così com'è.

I modi per risolvere il problema sono molteplici: discutiamone. Ci può essere quello forse un po' semplicistico – a cui sono affezionato, ma non così tanto da non ascoltare consigli difformi dai miei convincimenti – di restituire allo Stato in via esclusiva due o tre funzioni. Penso, come peraltro autorevolmente ci ha ricordato il Capo dello Stato, alla produzione e alla distribuzione dell'energia, funzione che forse sarebbe necessario attribuire allo Stato in un regime di non concorrenza con le regioni; penso all'ordinamento delle comunicazioni; penso alle grandi vie di trasporto e di comunicazione. Poche materie dal punto di vista numerico, ma imponenti per importanza. Molte altre materie possono tranquillamente essere devolute in via definitiva alle regioni. Ne resteranno probabilmente due o tre per le quali dovremo necessariamente utilizzare l'altro criterio, che è quello dell'intersecazione della materia in via orizzontale (non verticale) tra Stato e regioni.

Possiamo farlo, ma è ovvio che bisogna ragionare al riguardo soltanto in termini di efficacia e chiarezza, e non in termini ideologici. Poiché la riforma esiste, il metodo migliore per attuarla è correggerla. Questo, in definitiva, significa che il Governo desidera dare comunque attuazione alla riforma. Nel frattempo, però, nessuno può impedirgli di immaginare che vi possa essere un metodo migliore: quindi, si prepara intanto la riforma della riforma, che richiederà del tempo per arrivare eventualmente in porto, più o meno lo stesso tempo che prevedo per la *devolution.*

È ovvio che il problema si pone non solo da un punto di vista logico, ma anche sotto il profilo cronologico: prima si porranno in essere gli atti di attuazione della riforma, cercando di definire in modo migliore alcuni paletti. A conclusione dell'intervento dirò quali, ma voglio prima rispondere a tutte le altre domande che mi sono state rivolte.

Ai princìpi fondamentali ho già fatto cenno. Il collega Bassanini ha affermato che la riforma che è in preparazione riguarda solo lo Stato, mentre avrebbe dovuto riguardare anche regioni ed enti locali. Senatore Bassanini, la sua è una opinione rispettabile, ma non è vero che non si possa procedere separatamente. Si può fare. Per il momento stiamo pensando a realizzare la riforma tributaria dello Stato e poi successivamente, in tempi compatibili anche con le risorse di cui disponiamo, penseremo

all'altra. In ogni caso, richiederà non un decennio, ma circa un anno; si tratta di un termine rapido anche in senso cronologico.

In relazione all'Alto Adige ho già più volte espresso il mio pensiero, tra l'altro ampiamente condiviso all'interno della compagine governativa. Non abbiamo alcuna intenzione di proporre modifiche allo Statuto dell'Alto Adige, ma abbiamo sempre affermato che, se le forze politiche altoatesine sviluppano un dibattito e si rendono conto che è utile e necessario apportare delle modifiche, devono farlo sapere al Governo. Nel momento in cui ci faranno conoscere queste modifiche, le esamineremo insieme, col massimo rispetto per l'autonomia. Se voi siete di questo avviso, non interveniamo, ma – secondo me – prima o poi dovrete porvi il problema dei rapporti tra la regione e le due provincie autonome. Potrebbe accadere che il presidente di una provincia altoatesina vada a stipulare un accordo con il Presidente della Scozia e questi chieda, invece, di trattare con il presidente della regione. Succederà, e sarà poi un affare tutto vostro. Nessuno vi imporrà soluzioni diverse e, se ritenete utile la vostra autonomia, non ci sono problemi. Io penso che non vi sia utile, ma si tratta pur sempre di una opinione personale.

Senatore Basile, mi sono ampiamente espresso in merito alla legislazione concorrente e sul perché ci siamo posti il problema di una modifica. Ho fatto qualche esempio, ed ho affermato che è realmente difficile immaginare come due o tre materie possano essere suddivise tra Stato e regioni. Sarebbe molto più logico farle tornare alla competenza dello Stato, perché riguardano l'energia, le comunicazioni o le grandi vie di trasporto.

Senatore Vitali, tengo a precisare che ci troviamo in una fase preliminare. Da oggi è cominciato il confronto tra Governo e Parlamento, che non potevamo iniziare senza avere un'idea quantomeno abbozzata, se non definita. Mi auguro che uno schema di disegno di legge arrivi al più presto all'esame del Consiglio dei ministri per essere sottoposto al confronto con il sistema delle autonomie, e tornare quindi al Consiglio dei ministri, per il varo definitivo; sarà quindi sottoposto alla discussione del Parlamento. Ormai è iniziata questa procedura con riferimento al primo tentativo di attuazione del Titolo V, che non è omnicomprensivo.

Per quanto riguarda la Camera delle regioni, non esauriamo la nostra opera riformatrice con ciò di cui stiamo parlando. Bisognerà fare la Camera delle regioni, che preferisco chiamare Camera delle autonomie, prima della fine della legislatura, e bisognerà realizzare anche un sistema diverso.

FISICHELLA *(AN)*. Chiedo scusa, signor Ministro, per l'interruzione.

C'è una riforma fiscale dello Stato, ma non ci occupiamo di quella delle regioni. Vorrei sapere dove va a finire in questa maniera il federalismo fiscale – non è tema di mia competenza – se scindiamo i livelli.

Non sono un federalista fiscale ma, se si deve immaginare una coerenza interna fra i diversi livelli e segmenti in cui si articola la vita anche

economica e finanziaria delle istituzioni, è difficile immaginare che cosa facciamo: prima una riforma e poi un'altra?

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Probabilmente non mi sono spiegato bene. Si tratta di due momenti diversi ma tra loro coordinati. Non sono contemporanei, ma contestuali, ossia rientrano in un unico progetto.

FISICHELLA *(AN)*. Vorrei sapere per quale motivo dobbiamo fare la Camera delle regioni.

LA LOGGIA, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Si tratta di un argomento che è stato ampiamente dibattuto e di cui si dibatterà a lungo anche in futuro.

Per il momento abbiamo creato una nuova struttura, la famosa Commissione bicamerale integrata dalle rappresentanze delle regioni e delle autonomie, che diventerà un organismo molto importante. Essa non si sostituirà ma si aggiungerà alla Conferenza Stato-regioni, alla Conferenza unificata regioni-autonomie, alla Conferenza Stato-città. Avremo quattro organi, oltre alle Commissioni di merito e all'Aula; vi sarà poi la seconda lettura che dà inizio nuovamente a tutta la procedura. Dire che questo è abbastanza, è usare un eufemismo, perché è molto più che bizantino. Ripeto, per maggiore chiarezza, quali sono i passaggi.

Il primo passaggio è quello di un raccordo meramente politico (potremmo definirlo – se vogliamo – il passaggio in cabina di regia) che fortunatamente non è formale. Dopo la cabina di regia, c'è un secondo passaggio in Consiglio dei ministri, che produce lo schema di un disegno di legge. Il terzo passaggio è quello in Conferenza unificata o in Conferenza Stato-regioni o nella Conferenza Stato-città – comunque una delle tre – per il parere formale. Lo schema di provvedimento torna, quindi, al Consiglio dei ministri per diventare disegno di legge formale: quarto passaggio.

Poi va all'esame della Commissione Bicamerale per gli affari regionali: quinto passaggio; quindi alla Commissione di merito: sesto passaggio. Finalmente, se rimane questa la fisiologia del procedimento, arriva all'esame del Parlamento: settimo passaggio. A quel punto, ultimato l'esame da parte della prima Camera, l'*iter* ricomincia presso l'altro ramo del Parlamento. Insomma, è una procedura senza fine. Forse, con qualche modifica, si potrebbe prevedere un unico passaggio.

Un giorno, quando avrò modo di esprimere la mia idea, che oggi vi risparmio per ragioni di tempo, sulla Camera delle autonomie, verrà in evidenza una tesi totalmente diversa da quella che finora è stata oggetto di ampia discussione. Qualche altro costituzionalista, analogamente a me, ha previsto un'ipotesi simile, ma avremo senz'altro modo di discuterne in seguito. In ogni caso, non bisogna necessariamente pensare al Senato. Può anche essere una struttura diversa.

Senatore Fisichella, la mia analisi comunque partiva da una considerazione di semplificazione procedurale. Ritengo poi che quanto più si continuerà a dare poteri alle regioni, tanto più sarà necessario individuare un organo in cui le varie esigenze trovino una contemperazione. Altrimenti il Parlamento, se consideriamo la sua attuale struttura e i quattordici passaggi cui facevo riferimento, si troverà in gravi difficoltà.

FISICHELLA *(AN)*. Se si pone la questione della riforma della riforma, si immagina di poter modificare l'articolo in ragione del quale si prevede che la Repubblica è costituita dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni e dalle aree metropolitane. Ora, se si restituisce un primato istituzionale allo Stato, che va adeguatamente articolato ed individuato, ciò non costituisce un elemento in ragione del quale quei passaggi possono essere annullati?

In tal caso, visto che si parla di una riforma della riforma, qual è il motivo per cui non possiamo tagliare alla radice un simile coacervo di passaggi – di cui colgo la dimensione assolutamente bizantina – e restituire, in ragione del primato dello Stato sulle altre istituzioni, anche a questa dinamica negoziale un significato di minore rilievo? Credo che un'istituzione che gode di notevole rilievo non avrebbe, entro certi limiti, neanche necessità di addivenire ad un negoziato. Non è possibile che una Repubblica fondi soltanto sul negoziato il rapporto interistituzionale. C'è un momento nel quale si afferma una gerarchia istituzionale – sottolineo questo termine in tutta la sua pregnanza – per cui, nell'ambito della riforma della riforma, si può anche pensare di modificare questo articolo.

In ragione di quel che ho detto possono venir meno quelle condizioni che oggi fanno immaginare uno sbocco verso una Camera delle autonomie. La Camera delle autonomie, così com'è motivata in questo momento, è soltanto la conseguenza di alcuni errori di fondo per i quali ci troviamo ora in una condizione istituzionalmente drammatica e che non rende possibile lo svolgimento di una funzione decisionale indispensabile. In tal caso è preferibile riesaminare quell'articolo, oggetto di così ampie discussioni, in sede di riforma della riforma e modificarlo in modo da semplificare l'intero processo, senza per ciò dare luogo alla creazione di un nuovo organismo.

Se ciò si dovesse verificare, e se rimane fermo l'equivoco di fondo sotteso a quell'articolo, si ripropone il problema di una serie di passaggi. Nessuno si può illudere che la creazione della Camera delle autonomie faccia venir meno quei passaggi che, fermo l'equivoco di fondo che ha generato tale processo, si riproporrebbero in ogni caso.

LA LOGGIA, *ministro per gli affari regionali*. Mi rendo conto che l'argomento meriterebbe ben altri approfondimenti, ma avremo modo di discuterne successivamente. In ogni caso resta il problema di contemperare esigenze spesso tra loro contrapposte, di trovare un sistema di composizione. Anche riconoscendo allo Stato un potere di indirizzo e di guida,

si dovranno introdurre alcune modifiche diverse da quelle in fase di esame.

Vorrei richiamare, a titolo meramente esemplificativo, le iniziative legislative a cui stiamo lavorando. Molte fanno parte di questo unico disegno di legge al quale ho più volte fatto riferimento; altre sono previste in ulteriori disegni di legge in corso di predisposizione.

In primo luogo la disciplina dell'ordinamento della Capitale; la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (secondo quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, la disciplina delle procedure relative alla partecipazione regionale nelle fase ascendente e discendente della formazione degli atti comunitari e all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali; la definizione delle modalità per la conclusione di accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato. E ancora: la disciplina delle forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine pubblico e sicurezza (previste sempre dal secondo comma dell'articolo 117), la disciplina delle forme d'intesa e coordinamento tra Stato e regioni in materia di tutela dei beni culturali; l'istituzione del fondo perequativo (previsto dall'articolo 119 e da realizzare in coordinamento con la riforma tributaria dei tributi statali); la definizione di procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di leale collaborazione (secondo l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, questione già inclusa nel primo disegno di legge di attuazione). Infine, le modalità di attuazione dell'articolo 11 della legge recante le modifiche al Titolo V, per definire le procedure di nomina, nella Commissione per le questioni regionali, dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali, ove prevista dai Regolamenti parlamentari. La dizione «ove prevista» nasce da una nostra interpretazione. In effetti, quando si dice che i Regolamenti parlamentari «possono prevedere» in qualche modo si intende che le due Camere devono averne la volontà. È già stato costituito un Comitato misto Camera-Senato che, almeno per quanto so da una mia recente audizione, dovrà quanto meno aiutarci a chiarire se si vuole realmente l'integrazione di questa Commissione, se si pensa di procedere attraverso i rispettivi Regolamenti o se si ritiene invece che sia necessaria una legge attuativa in base alla quale modificare i Regolamenti stessi. In quel caso, per nostra fortuna, ciò non dipende da un'iniziativa del Governo, bensì, come previsto dalla Costituzione, delle Camere che al più presto ci faranno sapere qualcosa al riguardo.

Leggi statali ulteriori potranno riguardare la richiesta di riconoscimento di ulteriori forme e condizioni di autonomia (articolo 116); la delega di funzioni amministrative (articolo 118); le modifiche territoriali (articolo 132); l'interpretazione del vincolo alla legislazione degli obblighi internazionali (argomento di grande rilievo su cui stiamo lavorando anche nel primo disegno di legge di attuazione); le procedure relative ai giudizi di legittimità avanti alla Corte costituzionale (un'altra questione su cui stiamo tentando di innovare); le necessarie modifiche all'ordinamento e all'organizzazione statale.

In conclusione, il percorso ipotizzabile potrebbe essere in primo luogo la predisposizione di un disegno di legge per la realizzazione delle riserve legislative previste dalla riforma del Titolo V; in secondo luogo, la predisposizione di un disegno di legge delega per l'individuazione dei princìpi fondamentali esistenti nell'ordinamento per i diversi settori di intervento.

Infine l'attivazione nell'ambito della conferenza unificata di un tavolo tecnico-politico con le regioni e le autonomie locali per concordare l'attuazione di una nuova legge costituzionale.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Ministro. Il lavoro che dovremo fare in questa Commissione è veramente un lavoro enorme, siamo nell'occhio del ciclone e condividiamo le sue preoccupazioni, nell'attesa di essere anche noi protagonisti, come Parlamento, dell'azione volta a risolvere questi problemi.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti